

STUDI E PUBBLICAZIONI DELLA
RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE

32

CLAUDIO BISCARETTI DI RUFFIA

LE OBBLIGAZIONI ALIMENTARI
NEL DIRITTO INTERNAZIONALE
PRIVATO CONVENZIONALE



PADOVA
CEDAM - CASA EDITRICE DOT. ANTONIO MILANI
1989

INDICE - SOMMARIO

Abbreviazioni dei periodici citati	13
Altre abbreviazioni	15

INTRODUZIONE

1. Gli elementi di novità contenuti nelle convenzioni internazionali sulle obbligazioni alimentari firmate nel dopoguerra, rispetto alla disciplina generale di diritto internazionale privato e processuale della materia	17
2. In particolare: la qualificazione dell'obbligo alimentare quale istituto autonomo nell'ambito del diritto di famiglia, dotato di criteri univoci per l'individuazione della legge applicabile, di una autonoma disciplina concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, nonché di un proprio criterio di giurisdizione	22
3. Le obbligazioni alimentari nel diritto internazionale privato convenzionale vigente: programma e limiti dell'indagine	27

CAPITOLO I

EVOLUZIONE STORICA DELLA DISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI ALIMENTARI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE

I. Profili di diritto internazionale privato

1. Le obbligazioni alimentari nel codice civile del 1865	33
2. Natura e caratteri delle obbligazioni alimentari nel codice civile vigente	40
3. Segue: l'influenza esercitata nella materia dalle leggi di riforma del diritto di famiglia e di alcuni rapporti familiari	44
4. Le obbligazioni alimentari nel diritto internazionale privato: a) la loro disciplina sotto l'impero del codice civile del 1865	51

alimentari. La preferenza per quest'ultimo da parte dei paesi di <i>Common Law</i>	101
6. La Convenzione di New York del 20 giugno 1956 sul recupero degli alimenti all'estero: gli artt. 1 e 12 ne determinano l'ambito di applicazione territoriale	105
7. Gli organismi di collaborazione previsti per l'attuazione della Convenzione: le funzioni dell'Autorità speditrice...	111
8. ... e quelle dell'Istituzione intermediaria. La procedura per il funzionamento della Convenzione	115
9. La funzione svolta dalla Convenzione di New York quale primo strumento di collaborazione internazionale nella materia. I suoi limiti e l'esaurirsi della sua funzione in seguito alla progressiva entrata in vigore delle successive convenzioni internazionali	121

CAPITOLO III

LE CONVENZIONI DELL'AJA
IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI ALIMENTARI
NEI CONFRONTI DEI MINORI

1. Introduzione. La Settima Sessione della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato. I progetti della Commissione di Stato olandese per la codificazione del diritto internazionale privato e della Commissione Speciale da quella istituita	126
2. La competenza della legge della residenza abituale del minore quale norma base della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei confronti dei minori, firmata all'Aja il 24 ottobre 1956	128
3. Segue: l'ambito di applicazione della Convenzione viene precisato negli artt. 5 e 11. In particolare: il secondo capoverso dell'art. 5 e la discussione relativa alla sua interpretazione	135
4. I limiti e le condizioni per l'applicazione della Convenzione. La deroga prevista dall'art. 2: rilievi critici sulla dichiarazione effettuata dall'Italia. Analisi delle disposizioni contenute negli artt. 3, 4 e 6	137
5. Le disposizioni sulla procedura. I contrasti circa l'applicazione della Convenzione nei casi in cui il minore sia nato, o l'azione alimentare sia stata intentata, prima della sua entrata in vigore	143
6. La Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari, firmata all'Aja il 15 aprile 1958. Nel suo ambito di applicazione, precisato all'art. 1, sono comprese le decisioni riguardanti domande a carattere internazionale od interno	145
7. La disposizione contenuta nell'art. 3, concernente il principio della doppia competenza ad emettere decisioni in materia alimentare, non pone in essere una nuova norma sulla competenza giurisdizionale	149
8. Le condizioni richieste per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia alimentare	151
9. La procedura per il riconoscimento, prevista negli artt. 4, 5, 6 e 11	155

10. Le altre disposizioni della Convenzione. In particolare: le decisioni che modificano precedenti decisioni in materia alimentare. Le clausole di natura finanziaria ed i limiti di applicazione temporale e territoriale della Convenzione. Le disposizioni finali 157
11. Considerazioni conclusive 162

CAPITOLO IV

LE CONVENZIONI DELL'AJA DEL 1973 SULLA
 LEGGE APPLICABILE E SUL RICONOSCIMENTO
 E L'ESECUZIONE DI DECISIONI IN MATERIA
 ALIMENTARE

1. Introduzione 166
2. Il campo di applicazione della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, firmata all'Aja il 2 ottobre 1973 viene individuato nel suo primo capitolo 168
3. La legge del luogo di residenza abituale del creditore quale criterio base, previsto nell'art. 4, per determinare la legge applicabile. Criteri sussidiari sono previsti nei successivi articoli del capitolo II della Convenzione. I criteri particolari previsti per il caso di divorzio e per l'Ente pubblico che chiedi il rimborso della prestazione fornita 171
4. Il momento iniziale di applicazione della Convenzione. Il regime delle riserve, compreso negli artt. 13-15 e 24. Le disposizioni relative agli Stati con piú sistemi legislativi di applicazione territoriale o personale, ed agli altri Stati federali. I rapporti con la Convenzione del 1956 e con le altre convenzioni internazionali. Le disposizioni finali 177
5. Il primo capitolo della Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari, firmata all'Aja il 2 ottobre 1973 ne individua il campo di applicazione 182
6. Le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni. In particolare: l'art. 4 che sancisce il criterio della competenza indiretta, individua le condizioni positive per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, mentre l'art. 5 ne individua le condizioni negative. L'applicazione della Convenzione a quella parte di decisione che può essere riconosciuta o dichiarata esecutiva 184
7. La procedura di delibazione, in base all'art. 13, è regolata dalle leggi dello Stato richiesto a meno che la Convenzione non disponga diversamente. I limiti al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni straniere. La possibilità di richiedere il riconoscimento e l'esecuzione parziale delle decisioni viene sancita nell'art. 14. Le disposizioni relative alle istituzioni pubbliche 190
8. Il riconoscimento e l'esecuzione delle transazioni. Le disposizioni varie e finali 194
9. Segue: i rapporti con le altre convenzioni in vigore e, in particolare, con la Convenzione di Bruxelles del 1968 198